

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 27 MARZO 2007

66^a Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(18) Vittoria FRANCO ed altri. - Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili
(62) MALABARBA. - Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi
(472) RIPAMONTI. - Disposizioni in materia di unioni civili
(481) SILVESTRI ed altri. - Disciplina del patto civile di solidarietà'
(589) BIONDI. - Disciplina del contratto d'unione solidale
(1208) Maria Luisa BOCCIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto
(1224) MANZIONE. - Disciplina del patto di solidarietà'
(1225) RUSSO SPENA ed altri. - Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi
(1227) RUSSO SPENA ed altri. - Disciplina delle unioni civili
(1339) Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 20 marzo scorso.

Il senatore **MALAN** (FI), nel condividere le critiche, di carattere principalmente giuridico, avanzate dal relatore e dal senatore Palma, invita a riflettere sulle ragioni che inducono molti cittadini italiani a condividere iniziative legislative volte a riconoscere le convivenze eterosessuali o omosessuali.

Una prima ragione, che potrebbe essere definita "nominalista", muove dal presupposto che molte persone, pur essendo contrarie, per ragioni ideologiche, all'istituto matrimoniale per ciò che esso storicamente e socialmente rappresenta, finiscono con il concepire le unioni di fatto, dal punto di vista sostanziale, come istituti da cui discendono diritti e doveri analoghi a quelli che derivano dal matrimonio, e non si rendono conto che ciò che essi chiedono è la mera modifica del *nomen iuris*.

Una seconda ragione che motiva molti a condividere disegni di legge che riconoscono le unioni di fatto, potrebbe essere correttamente definita postclericale. Essa si basa su una ideologia profondamente statalista, in base alla quale qualsiasi fenomeno sociale, se non è riconosciuto dallo Stato, non esiste o non è lecito. Tale visione appare profondamente contraria ad una coerente laicità, perché pretende che qualsiasi legame di carattere affettivo, sia tra persone di sesso diverso sia tra persone dello stesso sesso, acquisisca carattere di liceità solo nell'ipotesi in cui l'ordinamento statale lo riconosce, laddove invece, in uno Stato liberale, qualsiasi comportamento è lecito finché non viola norme di legge. Al riguardo l'oratore osserva anche che, portando alle estreme conseguenze un tale orientamento statalista, si potrebbe pensare di registrare anche i legami di amicizia, fornendo una veste pubblicistica ad un sentimento

altrettanto nobile e socialmente rilevante rispetto a quello fondato sulla cooperazione sessuale. Espressione evidente di tale impostazione ideologica è il disegno di legge di iniziativa del senatore Malabarba, il quale disciplina sia l'unione registrata, che consente di estendere agli omosessuali la disciplina afferente al rapporto di *coniugio* prevista nel libro I del codice, sia l'unione civile, nonché la convivenza di fatto, che però, non può che cessare di essere tale, nel momento in cui viene disciplinata dalla legge e sottoposta a registrazione. A queste tre fattispecie deve necessariamente aggiungersi quella di coloro che desiderano non riconoscere alcuna efficacia giuridica alla loro convivenza.

L'oratore osserva inoltre che il disegno di legge del Governo rischia paradossalmente di incidere negativamente sui diritti che già la legislazione speciale e la giurisprudenza riconoscono alle convivenze, producendo l'effetto paradossale di privare di tali diritti le coppie che non soddisfino i requisiti previsti dal disegno di legge sulle unioni civili.

Una terza ragione che sembra orientare la posizione di quanti sono favorevoli al riconoscimento delle convivenze muove da una scarsa conoscenza della normativa vigente, per cui si ritengono prive di tutela giuridica situazioni che invece già da tempo l'ordinamento civilistico tutela attraverso in vario modo. In particolare l'oratore richiama la questione relativa ai diritti successori, osservando che, attraverso il testamento, è possibile attribuire la quota disponibile dell'eredità a chiunque; anzi, poiché il disegno di legge inserisce i conviventi tra gli eredi legittimi ma non tra i legittimari, potrebbe paradossalmente creare delle aspettative alla successione per il convivente superstite, destinate ad essere magari frustrate, da un eventuale testamento precedentemente redatto dal *partner*.

L'oratore osserva inoltre che l'accesso ad alcuni diritti comporta notevoli costi economici sia per la collettività - si pensi in particolare al diritto alla pensione di reversibilità che, oltre a prestarsi a possibili abusi, presenta costi notevoli, producendo effetti dirompenti sul sistema previdenziale - sia per soggetti titolari di legittime aspettative, si pensi al caso di figli che dopo la morte del genitore si scoprono danneggiati dagli effetti della registrazione di una convivenza.

Il senatore rileva inoltre che i rischi da lui paventati non si presentano nel caso del matrimonio, in ragione del carattere pubblicistico che la celebrazione delle nozze riveste in ordine alla conoscibilità da parte di terzi.

Quanto, infine, alle affermazioni relative al ritardo dell'Italia, rispetto al resto dell'Europa, nel prevedere un'adeguata tutela giuridica delle convivenze fra persone di sesso diverso o fra persone dello stesso sesso, l'oratore, dopo aver premesso l'opportunità di ragionare senza lasciarsi condizionare da soluzioni adottate in Stati culturalmente e socialmente molto diversi dall'Italia, osserva che esclusivamente cinque nazioni, la Svezia, il Lussemburgo, la Francia, il Belgio e i Paesi Bassi, alle quali si aggiunge la regione autonoma della Catalogna, hanno disciplinato unioni fra persone di sesso diverso, mentre solo tredici paesi, sui ventisette che compongono l'Unione europea, riconoscono le unioni fra persone dello stesso sesso.

Il senatore ribadisce in conclusione la sua profonda contrarietà al metodo, chiaramente statalista, con cui la maggioranza parlamentare ha deciso di intervenire su una materia afferente ai diritti di libertà.

Il senatore **CASTELLI** (LNP) osserva come, al di là delle numerose e fin troppo facili critiche di carattere giuridico che suscita il disegno di legge governativo - dal quale non si può evidentemente prescindere in considerazione del rilievo politico che di per sé riveste un'iniziativa legislativa dell'Esecutivo - l'idea stessa di disciplinare per legge una forma di convivenza diversa dal matrimonio si presti a considerazioni di carattere metapolitico e prepolitico che evidenziano come su questa materia si confrontino visioni del mondo radicalmente contrapposte.

Tutti i disegni di legge in esame, infatti, sono diretti ad estendere a forme diverse di convivenza diritti e prerogative che la nostra tradizione e la nostra legislazione stabiliscono quali caratteristiche conseguenze dell'istituto del matrimonio, al quale il combinato disposto degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione conferisce una tutela specifica e peculiare, in quanto identifica nelle garanzie giuridiche ad esso attribuite il fondamento della famiglia.

Il fine della norma costituzionale è dunque la protezione della famiglia ed è evidente come il legislatore costituzionale si sia posto il problema di assicurare questa protezione proprio perché ha riconosciuto il carattere imprescindibile di tale formazione sociale per la riproduzione e lo sviluppo della società.

Non a caso infatti l'istituto della famiglia trova riscontro in tutte le forme di organizzazione sociale conosciute, per quanto diverse come tradizioni e livello di civiltà, e ciò è il segno evidente, come insegnava Desmond Morris, che tale istituzione risponde a bisogni primari e ancestrali dell'animale uomo, primo fra tutti quello della riproduzione, bisogno che viene

salvaguardato dall'istituto matrimoniale, da un lato attraverso il vincolo di fedeltà ed esclusività del rapporto, diretto a garantire la certezza della paternità, e dall'altro attraverso il comune impegno dei genitori per l'allevamento della prole.

In realtà nella storia dell'evoluzione delle società si può osservare come queste ultime tendano a crescere e svilupparsi fino al momento in cui, giunte a maturità, le esigenze e le aspirazioni degli individui finiscono per prevalere su quelle della famiglia, avviando così un processo di isterilimento e decadenza, tanto da indurre alcuni studiosi ad ipotizzare una relazione fra la decadenza ed il crollo di alcune società storiche, come l'impero romano, e la diffusione dell'omosessualità.

L'oratore osserva quindi come, date queste premesse, non sembra ci possano essere spazi di confronto su simili proposte per un partito, come la Lega Nord, che si propone di promuovere e difendere l'identità e la vitalità dei popoli.

Del resto, in un ordinamento dove il matrimonio non è più indissolubile, e dove dunque quella della convivenza di fatto è proprio la scelta di chi rifugge da ogni vincolo giuridico, è evidente che gli unici soggetti veramente interessati ad una regolamentazione delle unioni civili sono gli omosessuali.

A suo parere è proprio la consapevolezza di quali siano i reali interessi di cui una parte dell'Unione si è fatta portatrice con la richiesta di regolamentazione delle convivenze di fatto, che spiega l'imbarazzo della parte cattolica del centro-sinistra, e in particolare del ministro Bindi, che nel tentativo di annacquare ed occultare una scelta evidentemente contraria al magistero della Chiesa, ha perseguito, nella redazione del disegno di legge governativo, un intento compromissorio dai risultati aberranti.

Senza soffermarsi sulle contraddizioni strutturali del disegno di legge governativo, il senatore Castelli ritiene però di dover richiamare l'attenzione sul rischio insito nell'approvazione dell'articolo 6 che, riconoscendo il diritto al permesso di soggiorno al *partner* straniero di una coppia convivente, apre la strada alla proliferazione di false convivenze, con le quali italiani indigenti potranno consentire ad immigrati extracomunitari, dietro compenso, di regolarizzare facilmente la loro posizione.

Il senatore **DEL PENNINO** (DC-PRI-IND-MPA) dichiara preliminarmente di dissentire dalle riflessioni del senatore Buttiglione in ordine alla scarsa rilevanza sociale del fenomeno delle coppie di fatto e della conseguente ultroneità di qualsiasi intervento legislativo volto a regolarlo. Pur riconoscendo che la Costituzione accorda una tutela più intensa alla famiglia, esaltandone la preziosa funzione sociale, ritiene che non sia corretto invocare l'articolo 29 per negare diritti che si esprimono in altre formazioni sociali, riconosciute dall'articolo 2 della Carta costituzionale.

La necessità che le convivenze meritino una tutela, pur attenuata rispetto a quella concepita per il matrimonio, deriva dalla constatazione dei profondi mutamenti culturali e comportamentali che hanno caratterizzato la società italiana dal 1948 ad oggi. Mentre al momento dell'entrata in vigore della Costituzione il modello di famiglia tradizionale, addirittura nella sua forma patriarcale, era prevalente se non esclusivo, oggi i dati statistici segnalano che, a fronte di duecentocinquantomila matrimoni celebrati nel corso del 2005, si sono registrate nel 2004 ottantamila separazioni, mentre circa cinquecentomila pare siano le coppie di conviventi *more uxorio*.

Pur comprendendo, ma non condividendo, le ragioni di quanti ritengono che la regolamentazione delle convivenze costituisca un *vulnus* all'istituto matrimoniale e pur riconoscendo alla Chiesa cattolica il diritto di richiamare i credenti agli irrinunciabili principi etici della dottrina cristiana, l'oratore ritiene che compito del legislatore sia quello di offrire una risposta adeguata ad una società nella quale il fenomeno della convivenza appare tutt'altro che minoritario.

Quanto alla presentazione da parte del Governo del disegno di legge sul riconoscimento delle coppie di fatto, l'oratore palesa profonde perplessità di metodo e di merito. Quanto al metodo egli osserva che, in una materia che coinvolge la coscienza di tutti i parlamentari, presentare un disegno di legge quale parte del programma di Governo rischia di determinare un irrigidimento delle posizioni, di mortificare il confronto tra diverse opzioni etiche e tra altrettanto divergenti soluzioni giuridiche, facendo prevalere esclusivamente le esigenze di contrapposizione politica.

In ordine alle valutazioni di merito sul disegno di legge di iniziativa governativa, l'oratore condivide le critiche mirabilmente formulate dal relatore, limitandosi a svolgere due ulteriori considerazioni. La prima attiene all'inclusione dei fratelli fra le categorie interessate alla forma di convivenza disciplinata dal disegno di legge, che ha offerto a taluni critici l'opportunità di

ipotizzare il rischio di una legalizzazione dell'incesto; la seconda si appunta sulla possibilità, per il cittadino straniero extracomunitario o apolide, convivente con un cittadino italiano o comunitario, di ottenere il permesso di soggiorno per convivenza, senza dover dimostrare una pregressa permanenza sul territorio italiano. L'oratore osserva al riguardo che ciò, oltre a prestare il fianco a possibili gravi abusi, evidenzia l'atteggiamento contraddittorio del Governo che ha giustificato tale norma con la necessità di recepire la direttiva n. 38 del 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che però si applica esclusivamente ai casi di convivenza equiparabili al matrimonio, istituto con il quale per esplicita e ripetuta affermazione del ministro Bindi la disciplina contenuta nel disegno di legge non ha nulla a che fare.

L'oratore ritiene quindi auspicabile che la Commissione accantoni il disegno di legge governativo, orientandosi su una soluzione simile a quella contenuta nel disegno di legge di iniziativa del senatore Biondi, eventualmente integrata con quanto previsto nel disegno di legge di iniziativa del senatore Manzione, che ammette la possibilità che il contratto di unione solidale sia registrato non solo davanti al notaio, ma anche davanti al giudice di pace. In ogni caso, il presupposto da cui far discendere diritti e doveri reciproci deve essere la dichiarazione congiunta delle parti. La legge dovrà tutelare non soltanto nuovi diritti e doveri rispetto a quelli già riconosciuti dalla legislazione vigente, ma dovrà disciplinare anche, estendendone l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, i diritti che la giurisprudenza di merito e di legittimità ha sì riconosciuto nel tempo alle coppie di fatto, limitandone però l'ambito di applicazione o esclusivamente alle convivenze *more uxorio* - con la conseguente discriminazione dei diritti delle coppie omosessuali - ovvero addirittura solo ai conviventi con figli.

Quanto all'opportunità, palesata dal senatore Buttiglione, di intervenire nelle leggi speciali per estendere ai conviventi alcuni particolari diritti, l'oratore osserva che interventi frammentari sulla legislazione speciale rischiano di essere parziali e contraddittori, laddove appare necessaria una legge organica che risponda alle esigenze profonde che emergono dalla società civile.

Il senatore **D'AMBROSIO** (*Ulivo*) osserva che nel corso della discussione generale numerosi oratori, forse strumentalmente, hanno focalizzato la loro attenzione sul testo proposto dal Governo - i cui limiti, e le cui contraddizioni sono evidenti a tutti e derivano evidentemente dal suo carattere compromissorio - piuttosto che confrontarsi sull'opportunità di regolamentare le nuove forme di convivenza che si manifestano nella società italiana.

A tale proposito, egli si sofferma su quanto affermato nel suo intervento dal senatore Buttiglione, circa la presunta, scarsa incidenza del fenomeno della convivenza tra le coppie eterosessuali. Mentre, da un lato, l'oratore non può che dissentire radicalmente da un'impostazione culturale che fa discendere il diritto alla tutela delle diverse realtà sociali dalla loro diffusione - quasi che il livello di libertà e di democrazia di un sistema non si misurasse proprio nel non discriminare le minoranze - dall'altro contesta che il fenomeno possa essere così limitato, soprattutto se si guarda alla dinamica della sua diffusione, certamente crescente tra le generazioni più giovani.

Allo stesso modo non può essere ignorato il diritto a vedere riconosciute le proprie convivenze anche per gli omosessuali, come del resto ha già fatto la maggioranza dei paesi europei.

Egli esorta quindi i colleghi di tutte le parti politiche ad un aperto e sereno confronto, dapprima in un comitato ristretto che elabori un nuovo testo base, e poi in Commissione, osservando peraltro che qualora si debba riscontrare un'evidente mancanza di volontà politica di addivenire a tale confronto, sarebbe inutile continuare ad impegnare le energie della Commissione su questa tematica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta inizia alle ore 15,45.